

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1253

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GABURRO, TREMATERRA, IERVOLINO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, EUFEMI e BERGAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto e modifica all’articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257

ONOREVOLI SENATORI. - La XIV legislatura ha l'opportunità di completare ed aggiornare la legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di norme relative alla cessazione dell'uso dell'amianto.

La legge n. 257 del 1992, votata all'unanimità dal Parlamento, rappresenta senz'altro un modello positivo di legge progetto-obiettivo per la completezza dell'impianto delle problematiche affrontate, delle modalità e degli strumenti individuati per risolvere i diversi aspetti della problematica relativa all'amianto. Queste considerazioni, tuttavia, non ci esonerano dall'apportare aggiornamenti per mantenere alto e qualificato il profilo del legislatore italiano in materia.

La suddetta legge, infatti, all'articolo 13 ha disciplinato l'applicazione delle disposizioni previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto. Si trattava di un beneficio previdenziale attribuito, nelle intenzioni del legislatore, al fine di agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati in un settore produttivo destinato a estinzione, salvo l'avvio di processi di innovazione e di ristrutturazione destinati comunque a non restare neutrali rispetto ai livelli di occupazione. Nel tempo, tuttavia, il carattere originario di tale norma si è progressivamente modificato, ed essa ha assunto una valenza risarcitoria - di cui era originariamente priva - alla quale ha fatto seguito un esteso contenzioso in ordine al riconoscimento delle condizioni oggettive di accesso al beneficio previdenziale.

L'elevato numero di giudizi instaurati e le relative pronunce hanno dato luogo a interpretazioni giurisprudenziali contraddittorie e a una conseguente applicazione disomogenea del comma 8 dell'articolo 13 della legge

n. 257 del 1992. Con il presente disegno di legge si intende intervenire affinché vengano concesse prestazioni previdenziali anche a tutti quei lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ovvero iscritti a fondi, gestioni e cassa previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Si prevede, altresì, che la predetta prestazione previdenziale cessi di aver applicazione trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (articolo 1, comma 2).

L'articolo 2 individua invece un elenco delle lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto prevedendo la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, di emanare annualmente un decreto che individui altre lavorazioni comportanti esposizione nociva.

Particolarmente innovativo è il disposto dell'articolo 3, nel quale si stabilisce che l'agevolazione prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 possa essere ottenuta dai lavoratori che siano stati esposti all'amianto indipendentemente dagli anni di esposizione.

All'articolo 4 si prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro della salute con il quale si stabiliscano forme di monitoraggio, di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce per contenere e prevenire danni alla salute derivanti dall'esposizione all'amianto.

L'articolo 5 assicura la copertura finanziaria di 51 milioni di euro a partire dal 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti.

2. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al comma 1, sono presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, la predetta prestazione previdenziale cessa di avere applicazione.

3. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, sulla base dell'elenco previsto dall'articolo 2 che individua l'attività lavorativa comportante esposizione all'amianto.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano un'omogeneizzazione a livello nazionale.

Art. 2.

1. Sono attività lavorative comportanti esposizione all'amianto:

a) la coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) la produzione di manufatti contenenti amianto;

c) la fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) la coibentazione con amianto, o de-coibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) la manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) la demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) la movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) la raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, può adottare annualmente un decreto per individuare altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono soppresse.

Art. 4.

1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con il quale stabilisce forme di monitoraggio, di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce per contenere e prevenire i danni alla salute derivanti dall'esposizione all'amianto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

